

CONVENZIONE FRA L'UNIONE MONTANA DEL PINEROLESE ED IL COMUNE DI _____ PER LA GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA DELLE PROCEDURE INERENTI LA VALUTAZIONE AMBIENTALE.

L'anno duemila__, il giorno _____, del mese di _____, nella sede operativa di Torre Pellice dell'Unione Montana del Pinerolese, in Corso Lombardini n. 2

TRA

Il Comune di _____ con sede in _____, Via _____, Partita I.V.A. _____, rappresentato dal Responsabile del Servizio, Signor _____, il quale interviene ed agisce nel presente atto in qualità di rappresentante del Comune di _____;

E

L'Unione Montana del Pinerolese con sede legale in Torre Pellice (TO), Via Alfieri n. 8, Codice Fiscale e Partita I.V.A. 11358680012, rappresentata dal Responsabile dell'Area Servizi Generali, Finanziari e Associati, Dott. Emanuele Matina, il quale interviene ed agisce nel presente atto in qualità di rappresentante dell'Unione Montana del Pinerolese, autorizzato in forza della deliberazione del Consiglio dell'Unione in data _____, n. _____, dichiarata immediatamente eseguibile;

PREMESSO CHE

- la L.R. n. 40 del 14/12/1998 e s.m.i. "Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione" in attuazione della normativa statale (L.n.146 del 22/02/1994 e D.P.R. 12/04/1996 di recepimento della Direttiva 337/85/CEE), ha disciplinato le procedure di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) dei progetti, in osservanza ai principi di coordinamento e razionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli atti autorizzativi in materia ambientale;
- l'art. 6 della citata Legge individua le Amministrazioni pubbliche cui fanno capo le procedure relative alla VIA e assegna loro la competenza su differenti tipologie di progetti e che, in particolare, i Comuni risultano competenti per quanto attiene i progetti di cui all'allegato B3 della Legge stessa;
- gli artt. 7 e 23 della citata Legge prevedono l'individuazione, da parte delle Autorità competenti, di un Ufficio di Deposito Progetti e di un Organo Tecnico;
- il D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006 e s.m.i. "Norme in materia ambientale" definisce le procedure per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS), per la Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) e per l'autorizzazione integrata ambientale (IPPC) in attuazione della Direttiva Comunitaria 2001/42/CE;
- in relazione alle norme transitorie del predetto D.Lgs. n. 152/06, come modificato dal D.Lgs. n. 4/08, trova applicazione per la "Compatibilità ambientale di piani e programmi", l'art. 20 della L.R. n. 40/1998;
- con D.G.R. n. 12-8931 in data 09/06/2008, la Regione Piemonte ha approvato i "Primi indirizzi operativi per l'applicazione delle procedure in materia di Valutazione ambientale strategica di piani e programmi";
- l'art. 6 della L.R. n. 40 del 14/12/1998 e s.m.i. "Disposizioni concernenti la compatibilità

ambientale e le procedure di valutazione” nell’individuare le Amministrazioni pubbliche cui fanno capo le procedure relative alla VIA, precisa che “è facoltà dei comuni montani o parzialmente montani delegare l’esercizio delle funzioni loro spettanti, in quanto autorità competenti, alla comunità montana di appartenenza”;

- ai sensi dell’articolo 32, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”, l’Unione di Comuni è l’ente locale finalizzato all’esercizio associato di funzioni e servizi;
- la L.R. n. 11 del 28/09/2012 e s.m.i. “Disposizioni organiche in materia di enti locali” ha stabilito la soppressione delle comunità montane del Piemonte e la loro trasformazione in unioni montane di comuni, individuate quali ambiti ottimali di gestione associata di servizi;
- l’art. 3, comma 2, della L.R. n. 32 del 14/03/2014, “Legge sulla montagna”, prevede che l’Unione montana esercita “le funzioni e i servizi propri dei Comuni che gli stessi decidono di esercitare tramite l’Unione”;
- l’esercizio in forma associata di funzioni amministrative inerenti la salvaguardia, tutela e miglioramento della qualità ambientale e della qualità della vita, rappresenta una valida soluzione, soprattutto per gli enti di minore dimensione, in quanto assicura una migliore qualità delle analisi, una gestione uniforme sull’intero territorio interessato e un contenimento dei costi relativi;
- alcuni Comuni dell’Unione montana del Pinerolese intendono gestire in forma associata le procedure inerenti la valutazione ambientale, in particolare l’Organo Tecnico previsto dalla L.R. n. 40/1998 e s.m.i., ai sensi di quanto previsto dallo Statuto dell’Unione all’art. 6, comma 4 “Disposizioni per l’esercizio in forma associata delle funzioni e dei servizi”;
- ai fini dello svolgimento in forma associata di funzioni e servizi è necessario procedere alla stipula di apposita convenzione, ai sensi dell’art. 30 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

TUTTO CIO’ PREMESSO

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1 - OGGETTO

1. La presente convenzione, stipulata ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs 18.8.2000, n. 267, ha per oggetto la gestione in forma associata dell’Ufficio di Deposito Progetti e dell’Organo Tecnico, tra gli Enti firmatari della presente.
2. A tutti gli effetti l’ente capofila della Convenzione è l’Unione montana del Pinerolese, presso la quale hanno sede l’Ufficio di Deposito Progetti e l’Organo Tecnico.

Articolo 2 - FINALITA’

1. La gestione associata dell’Organo Tecnico costituisce lo strumento mediante il quale gli enti convenzionati assicurano omogeneità, qualità e funzionalità relativamente alle procedure di compatibilità e valutazione ambientale, così come previsto dalla normativa nazionale e regionale vigente.
2. L’organizzazione del servizio associato deve essere improntata a garantire economicità, efficienza, efficacia e rispondenza al pubblico interesse dell’azione amministrativa, secondo i principi di responsabilità e professionalità.

Articolo 3 - PRINCIPI

1. L'organizzazione in forma associata deve essere improntata ai seguenti principi:
 - a) attenzione alle esigenze dell'utenza;
 - b) rispetto dei termini e delle modalità previste dalla normativa vigente;
 - c) risoluzione di contrasti e difficoltà interpretative;
 - d) divieto di aggravamento del procedimento e costante perseguimento della semplificazione dello stesso, con eliminazione di tutti gli adempimenti non strettamente necessari;
 - g) monitoraggio e valutazione del grado di soddisfazione dell'utenza;
 - h) costante ricerca di rapporti di collaborazione con le Pubbliche Amministrazioni coinvolte nei procedimenti.

Articolo 4 - FUNZIONI

1. L'Ufficio di deposito Progetti, ai sensi dell'art. 19 della L.R. n. 40/1998 ha il compito di raccogliere, archiviare e mettere a disposizione per la consultazione da parte del pubblico le documentazioni presentate per la procedura di VIA/VAS, le osservazioni e i provvedimenti conclusivi della fase di verifica;
2. L'Organo Tecnico, ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 40/1998, assolve le seguenti funzioni:
 - riceve le domande e le istanze di avvio dei procedimenti di VIA/VAS;
 - espleta le procedure relative alle fasi di verifica, specificazione dei contenuti dello studio di impatto ambientale e valutazione;
 - gestisce il coordinamento tecnico delle autorizzazioni, nulla-osta o pareri necessari alla realizzazione dei progetti (conferenza dei servizi);
 - verifica i contenuti delle osservazioni del pubblico di cui tener conto per l'istruttoria tecnica;
 - individua e definisce metodologie e criteri per l'analisi e la valutazione degli elaborati, in coordinamento e collaborazione con gli organi tecnici di altri enti;
 - fornisce il supporto tecnico per le analisi di compatibilità ambientale degli strumenti di pianificazione e programmazione;
 - promuove le attività di controllo e monitoraggio relative all'attuazione dei progetti;
 - assolve ai compiti derivanti dall'applicazione della normativa in materia di Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.).

Articolo 5 - OBBLIGHI DELL'UNIONE MONTANA

1. L'Unione montana assume le funzioni di Capo-convenzione e pertanto con la presente convenzione s'impegna:
 - all'organizzazione e gestione di Ufficio di Deposito Progetti e Organo Tecnico con le modalità definite dal Regolamento di funzionamento;
 - all'assunzione degli oneri finanziari connessi al funzionamento;
 - a mettere a disposizione i locali, le attrezzature ed il personale necessari allo svolgimento dei compiti assegnati;
 - a coinvolgere i Comuni nell'elaborazione del Regolamento di funzionamento;
 - a svolgere un'attività generale di informazione e coordinamento nei confronti dei Comuni.
3. Per lo svolgimento delle attività previste l'Unione montana potrà avvalersi di competenze esterne e potrà stipulare convenzioni ed accordi con soggetti terzi purché compatibili.

Articolo 6 - OBBLIGHI DEI COMUNI

4. I Comuni con la stipulazione della presente convenzione s'impegnano a nominare un proprio referente che svolgerà funzioni di collegamento fra il Comune e la struttura dell'Unione montana oggetto della presente convenzione. Il Comune dovrà mettere a disposizione della struttura i materiali di fonte comunale (strumentazione urbanistica, piani di settore, regolamenti, ecc..) necessari all'attività, nonché comunicare tempestivamente qualunque variazione.
5. I Comuni si impegnano a rispettare i tempi e le modalità di comunicazione definiti dal regolamento di funzionamento e dalla normativa vigente.

Articolo 7 - IMPEGNI FINANZIARI

1. L'organizzazione e la gestione finanziaria delle funzioni e dei servizi sono affidate all'Unione montana, che per la copertura degli oneri connessi farà ricorso ad eventuali fondi propri;
2. Le spese per la riproduzione e pubblicazione di atti e documentazione, sono a totale carico dei Comuni.

Articolo 8 - DURATA

1. La convenzione ha decorrenza dalla data di sottoscrizione e durata a tempo indeterminato; essa ha comunque carattere precario e pertanto potrà essere risolta, trascorsi tre anni dalla data della sottoscrizione, in qualunque momento:
 - risoluzione consensuale mediante atti deliberativi adottati da tutte le Amministrazioni stipulanti, contenenti la definizione dei rapporti giuridici attivi e passivi in essere;
 - recesso unilaterale motivato di una delle Amministrazioni contraenti, da adottare con atto deliberativo consiliare e comunicato all'organo consiliare dell'ente capo-convenzione con preavviso di almeno due mesi rispetto alla scadenza dell'esercizio finanziario;
 - recesso unilaterale motivato dell'ente capo-convenzione, da adottare con atto deliberativo consiliare e comunicato ai Comuni stipulanti, con preavviso di almeno tre mesi rispetto alla scadenza dell'esercizio finanziario.
2. Il recesso non deve arrecare danno ai restanti enti convenzionati.

Articolo 9 - CONTROVERSIE

1. Le controversie insorte nel corso dell'esecuzione della presente convenzione o in merito all'applicazione delle norme nella stessa contenute, sono demandate ad un collegio arbitrale, composto da n. tre membri nominati:
 - uno dal Comune o dai Comuni avanzanti contestazioni;
 - un altro dall'Unione montana del Pinerolese;
 - il terzo, che avrà funzioni di Presidente, di comune accordo tra i Comuni contestanti e l'Unione montana ovvero, in difetto, dal Presidente del Tribunale di Torino.

Letto, approvato e sottoscritto.

Torre Pellice, li _____

per il Comune di _____
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

per l'Unione montana del Pinerolese
IL RESPONSABILE DELL'AREA SERVIZI
FINANZIARI, GENERALI E ASSOCIATI